
GIUSTIZIA CIVILE

Anno XLIV Fasc. 11 - 1994

Rodolfo Murra

**NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA
E RITIRO DELL'ATTO
OLTRE IL TERMINE DI DIECI GIORNI
DAL DEPOSITO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 6 maggio 1994 n. 4428 — Pres. Rossi — Est. Bibolini — P. M. Viale (concl. conf.) — Soldati (avv. Bertora) c. Mazzoli (avv. Rondani e Vaccarella).

(Conferma App. Bologna 29 agosto 1991).

[5904/144] Notificazione in materia civile - Notificazione - A mezzo posta - Perfezionamento - Momento - Ritiro del piego oltre il decimo giorno di giacenza - Perfezionamento al momento del ritiro - Esclusione - Fattispecie.

(C.p.c., art. 149; l. 20 novembre 1982 n. 890, notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, art. 8).

La notifica a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati a ricevere il piego, ove il ritiro di questo da parte del destinatario presso l'ufficio postale sia stato effettuato oltre il decimo giorno di giacenza, si ha per eseguita alla scadenza del decimo giorno, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 20 novembre 1982 n. 890, e non al momento del ritiro del piego, come nel caso in cui questo sia avvenuto entro il detto termine di giacenza, atteso che con il decorso dei dieci giorni si verifica il fatto costitutivo della presunzione legale di conoscenza, mentre gli adempimenti successivi richiesti all'impiegato postale (datazione e sottoscrizione del piego con l'indicazione « non ritirato » e restituzione di esso in raccomandazione unitamente all'avviso di ricevimento) hanno una mera funzione documentale della situazione intervenuta, che può essere altrimenti provata mediante atto scritto del medesimo ufficiale postale. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che la restituzione dell'avviso di ricevimento, contenente sia l'attestazione con cui l'impiegato postale aveva dato atto del ritiro del piego da parte del destinatario in epoca successiva al decimo giorno di giacenza sia la firma del ricevente tardivo, dimostrava che la giacenza era durata dieci giorni) (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis). — L'oggetto del dibattito, dedotto in controversia, attiene alla data di efficacia della notifica a mezzo posta di un atto (nella specie, del decreto ingiuntivo del Presidente del tribunale di Parma), nell'ipotesi in cui, non trovato il destinatario al domicilio, abbia luogo la giacenza del plico per oltre dieci giorni presso l'ufficio postale ed il plico stesso venga ritirato dal destinatario al dodicesimo giorno, senza che alla scadenza del decimo l'addetto all'ufficio postale abbia dato atto della compiuta ed inutile giacenza e senza, ovviamente, la restituzione del piego al richiedente.

Si tratta di valutare, nella specie, se la notificazione debba ritenersi avvenuta alla scadenza del decimo giorno di giacenza ovvero, in virtù della condotta omissiva dell'ufficio postale a detta scadenza, essa debba essere considerata realizzata allorché il ritiro del plico effettivamente avvenne.

Il ricorrente, con il mezzo di cassazione, deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 890 del 1982 e 644 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte bolognese abbia considerato avvenuta la notifica del D.I. il decimo giorno della giacenza del piego postale, non potuto consegnare al destinatario nell'indirizzo indicato, senza tener conto che solo alla data del prelievo la notifica del D.I. doveva ritenersi eseguita e con riferimento a tale giorno doveva computarsi il rispetto, o non, del termine dell'art. 644 c.p.c. nonché, correlativamente, del termine di proposizione dell'opposizione ex art. 647, comma 1, c.p.c.

A sostegno della tesi il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 25 gennaio 1988 n. 598; Cass. 27 gennaio 1986 n. 531; Cass. 10 gennaio 1983 n. 177; Cass. 16 gennaio 1991 n. 1662), secondo cui il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza verrebbe integrata quando siano compiute tutte le formalità dell'art. 8, comma 3, legge n. 890 del 1982 e, cioè, il mancato ritiro entro il decimo giorno, la restituzione al mittente del piego e dell'avviso di ricevimento con l'annotazione del mancato ritiro, rimanendo a carico del notificante il rischio della irregolarità e dei tempi delle operazioni necessarie al completamento della procedura notificatoria.

Nella specie, non essendo stata completata la fattispecie notificatoria dell'art. 8, comma 3, legge n. 890 del 1982 prima del ritiro del piego da parte del destinatario (vi è la mancata restituzione del piego con l'annotazione sull'avviso di ricevimento del mancato prelievo, che anzi sull'avviso di ricevimento vi era l'annotazione dell'avvenuto prelievo), valido effetto notificatorio dovrebbe ricollegarsi al ritiro effettivo del piego, ancorché dopo il decimo giorno.

Il controricorso, per parte sua, respinge l'interpretazione restrittiva proposta dalla società, in quanto sostanzialmente abrogativa del disposto dell'art. 8, comma 4, cit., ed inoltre tale da rendere aleatoria l'esecuzione della notifica (richiama in senso contrario Cass. 2 aprile 1992 n. 4008 e Cass. 22 novembre 1991 n. 12542).

Tale essendo la questione devoluta alla decisione in sede di legittimità, quale è emersa dal dibattito tra le parti, si rileva che caratteristica di questa causa è quella di avere tratto origine (unitamente a quelle che hanno dato luogo ai ricorsi per cassazione n. 10190 e 12472 del 1992 trattati dalla stessa udienza odierna), da tre diverse opposizioni proposte da tre differenti soggetti ad un unico decreto ingiuntivo (emesso il 1° dicembre 1986 dal Presidente del tribunale di Parma), opposizioni non riunite né davanti al tribunale di Parma né in sede di impugnazione davanti alla Corte di Bologna che, sull'unica questione di rito trattata nei vari gradi ed oggi riproposta nel giudizio di legittimità, ha dato differenti soluzioni.

Ed invero, con la sent. n. 1120 del 1991, oggetto del ricorso in esame, e con quella n. 1384 del 1991, la Corte di Bologna ritenne che, nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta si fosse perfezionata alla scadenza del decimo giorno di giacenza del piego postale con effetto unico sia per il richiedente sia per il destinatario della notifica.

Con la sent. n. 648 del 1992, invece, la stessa Corte, ritenendo di uniformarsi ai principi espressi nella sent. 16 febbraio 1991 n. 1662 di questa Corte Suprema, decise nel senso che, in mancanza del completamento delle finalità dell'art. 8, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, ritenute tutte costitutive, la fattispecie notificatoria non si fosse perfezionata allo scadere del decimo giorno di giacenza con la conseguente efficacia, al fine, del ritiro del piego avvenuto il dodicesimo giorno.

La s.n.c. Savip, proponendo il ricorso, richiama sia la sent. n. 648 del 1992 della Corte di Bologna, di cui riproduce stralci salienti, sia la sent. n. 1662 del 1991 di questa Corte, sia alcune precedenti pronunce della stessa.

Peraltro, mentre le richiamate sent. n. 177 del 1983, 531 del 1986 e 598 del 1988 non sono strettamente attinenti al tema, perché inerenti alle notifiche a mezzo posta nel sistema previgente rispetto alla legge n. 890 del 1982 (art. 75 r.d. 18 aprile 1940 n. 689), la lettura del testo della sent. n. 1661 del 1991 chiarisce che, al di là dei termini espressi nella sua massimazione, il problema risolto in quella sede era ben diverso da quello oggi in discussione, ancorché ad esso correlato. La Corte, infatti, in quella sede, valutò se in materia di notifica a mezzo posta, nella vigenza della legge n. 890 del 1982, potesse trovare accoglimento il principio della scissione temporale dell'efficacia tra il momento di perfezionamento dell'attività notificatoria per il richiedente (da identificarsi con il deposito del piego presso l'ufficio postale) ed il momento di efficacia della notificazione per il destinatario (da identificarsi con il decorso della giacenza); principio che verrà poi affermato da questa Corte con le pronunce 2 aprile 1992 n. 4008 e 22 novembre 1991 n. 12542 e che in giurisprudenza era stato elaborato soprattutto in relazione all'art. 143 c.p.c. (vedi Cass. 25 giugno 1981 n. 4129; Cass. 19 giugno 1962 n. 1559; Cass. 15 novembre 1974 n. 365; ma in senso contrario sent. 8 maggio 1987 n. 5367) con riferimento al dettato dell'art. 143, comma 3 (« la notificazione si ha per eseguita al ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte »), simile nella modalità espressiva a quella dell'art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982.

Sull'alternativa proposta in quel ricorso (sent. n. 1662 del 1991) la Corte di cassazione riteneva che il riferimento alla scissione temporale non risultava essere né pertinente né decisivo nella notifica a mezzo posta prevista dall'art. 8 legge n. 890 del 1982, puntualizzando che « la notifica effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 890 del 1982 si perfeziona, nell'ipotesi del mancato ritiro del plico dall'ufficio postale, con il compimento di tutte le formalità di cui al terzo comma e quindi anche con il decorso del termine di dieci giorni dal deposito del plico nell'ufficio postale, atteso che la decorrenza è necessaria per l'espletamento delle formalità in questione ». Anche se il riferimento a « tutte le formalità di cui al terzo

comma » potrebbe essere interpretato nel senso della loro efficacia costitutiva, certo è che non esiste nella predetta sentenza un'espressa motivazione sul punto, essendo in quella sede necessario puntualizzare che, non nel momento del deposito nell'ufficio del piego, ma in quello del decorso della giacenza per il periodo fissato dalla legge, si perfezionava per tutte le parti l'effetto notificatorio, ed a questa alternativa deve riferirsi la successiva spiegazione secondo cui il rischio della tardività della notifica (con il decorso della giacenza rispetto agli adempimenti originari) deve gravare su chi della notificazione è onerato (il richiedente). Certo è, inoltre, che in quella sede non si dovette porre, né risolvere, il problema dell'efficacia, ai fini della notifica, di un ritiro del piego avvenuto dopo il decorso del decimo giorno di giacenza, volta che l'alternativa era solo tra l'effetto al momento del deposito ovvero a quello della compiuta giacenza.

Considerato che nella specie non si è neppure posto il problema della scissione di efficacia per il richiedente o il destinatario della fattispecie notificatoria, in quanto entrambe le parti fanno riferimento ad un unico momento (ancorché diversamente determinato) sia per gli effetti dell'art. 644 sia per quelli dell'art. 647 c.p.c., e ritenendo di dovere inquadrare la disamina nella continuità del principio unitario fissato con la richiamata sent. n. 1662 del 1991, occorre impostare in via diretta il problema del carattere costitutivo, o non, nella fattispecie notificatoria in esame, delle formalità previste nella seconda parte del comma 3 dell'art. 8 cit., successive al decorso del termine di giacenza di dieci giorni.

Si pone, quindi, in primo luogo il problema della correlazione dei commi 2 e 3 dell'art. 8, cit., con la disciplina del comma 4; si pone in secondo luogo il problema della correlazione dei commi 3 e 4 dell'art. 8 con la disciplina dei commi 5 e 6.

Sotto il primo profilo si rileva che, nella disciplina della fattispecie notificatoria a mezzo posta, ed in caso di assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati a ricevere il piego, l'agente e l'impiegato postale sono onerati di una serie di comportamenti, e di adempimenti formali, alcuni anteriori alla giacenza del piego, altri necessariamente successivi.

A) I comportamenti anteriori, richiesti all'agente postale (art. 8, comma 2), sono:

1) la ricerca in luogo del destinatario o di persona abilitata a ricevere il piego;
2) il rilascio al destinatario, in caso di esito negativo dell'attività predetta, di avviso mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza;

3) il deposito del piego presso l'ufficio postale, unitamente all'avviso di ricevimento.

B) Gli adempimenti formali anteriori sono costituiti dalla menzione dei predetti comportamenti fatta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, prima di depositarlo insieme al piego.

C) In sequenza temporale si pone la condotta dell'impiegato postale che deve tenere in deposito il piego per dieci giorni, con la conseguenza che una giacenza di durata inferiore ad una restituzione anticipata, pur in mancanza di ritiro da parte del destinatario, altererebbe la fattispecie notificatoria e ne precluderebbe l'effetto (art. 8, comma 3).

D) I comportamenti e gli adempimenti formali richiesti all'impiegato postale, necessariamente successivi al compimento dei dieci giorni di giacenza, sono:

1) la datazione e sottoscrizione del piego con l'indicazione « non ritirato »;

2) la restituzione in raccomandazione del piego unitamente all'avviso di ricevimento.

Nella sequenza temporale dei predetti comportamenti, fattuali e formali, si inserisce il disposto dell'art. 8, comma 4, secondo cui « La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ».

Considerato che l'effetto notificatorio si colloca, per il disposto del comma 4, cit., in una fase temporale intermedia rispetto alla sequenza completa dei comportamenti e degli adempimenti richiesti all'impiegato postale, cioè nel momento del termine della giacenza di dieci giorni (*supra sub B*) e prima delle situazioni richiamate *sub D*), si deve valutare se le situazioni *sub A*) e *B*) e quelle *sub D*) abbiano la stessa valenza (valenza costitutiva) ai fini dell'integrazione dell'efficacia notificatoria, oppure no.

La risposta al quesito deve essere nel senso negativo.

Ed invero, la funzione della notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario determinati atti. All'infuori della notifica a mani proprie (o della consegna del plico al diretto interessato, nella notifica per posta), tutte le altre forme di notifica non danno la

dimostrazione effettiva della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma radicano diverse forme di presunzione legale di conoscenza il cui collegamento con la realtà è via via più blando, mano a mano che ci si allontana dalle forme di consegna dell'atto e si ricorre, per l'assenza o l'irreperibilità del destinatario, a forme di deposito. Da ciò la necessità che la disciplina degli adempimenti da cui la legge fa derivare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notifica, sia rigorosamente adottata e restrittivamente interpretata, in quanto inerente a situazioni costitutive del sorgere della presunzione legale.

I fatti costitutivi, peraltro, in quanto inerenti ad un processo causale che ha come effetto finale la presunzione legale di conoscenza, non possono che essere anteriori all'effetto stesso, dovendosi riconoscere una funzione meramente documentativa dei fatti costitutivi, agli adempimenti che all'effetto legale sono successivi e conseguenti. Occorre scindere, vale a dire, tra situazioni costitutive dell'effetto notificatorio (presunzione legale di conoscenza) e situazioni complete della fattispecie notificatoria con funzione documentale.

Una diversa interpretazione che ritenga costitutivi dell'effetto notificatorio anche fatti documentativi successivi al realizzarsi della presunzione legale, finirebbe per dare una valutazione della fattispecie sostanzialmente abrogante il dettato dell'art. 8, comma 4, cit.; finirebbe, inoltre, per creare un sistema aleatorio ed incerto, contrario alla *ratio* della presunzione legale di conoscenza che ha la funzione di fornire situazioni di certezza, temporalmente cadenzate e coordinate a determinati presupposti, che non debbano dipendere da comportamenti elusivi del destinatario ed il meno possibile condizionati da vizi formali attribuibili agli organi deputati ai vari adempimenti; finirebbe, infine, per individuare un sistema di difficile coordinamento logico, essendo poco spiegabile come un effetto legalmente disposto e determinato in un giorno fisso (nella specie il 10 gennaio) in virtù di determinati presupposti di fatto normativamente previsti, possa venire meno per un fatto successivo.

Ricollegando, invece, agli adempimenti della seconda parte del comma 3 dell'art. 8, successivi alla giacenza di dieci giorni, una funzione documentale riservata a determinati organi della pubblica amministrazione (nella specie, all'impiegato postale), si dà semplicemente ragione del fatto che ogni notifica è costituita da determinati adempimenti e da una relazione in cui un pubblico ufficiale abilitato riferisca gli adempimenti fatti, con efficacia probatoria fino a querela di falso di quanto dichiarato, al fine di consentire al richiedente la dimostrazione della regolarità della notifica.

Se, peraltro, gli adempimenti successivi alla giacenza non hanno efficacia costitutiva della presunzione, di stretta attuazione e interpretazione, ma funzione documentale delle situazioni costitutive della presunzione stessa e completa della fattispecie notificatoria, deve anche ritenersi che detti adempimenti, una volta che venga rispettata la competenza dell'organo funzionalmente deputato ad essi, non debbano essere attuati con formalità inderogabili, essendo sufficiente che della situazione da dimostrare l'impiegato postale dia adeguata prova con scrittura.

E poiché l'art. 8, comma 4, una volta rispettati gli adempimenti del comma 2, ricollega l'effetto presuntivo di conoscenza (« la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dal deposito »), al decorso del decimo giorno di giacenza del piego, detta dimostrazione può essere data dall'impiegato postale il quale, raccogliendo la datazione e la firma del destinatario che ritiri il piego in epoca successiva al decimo giorno, dando atto del ritiro del piego e restituendo l'avviso di ricevimento contenente l'attestazione dell'agente postale e la firma del ricevente tardivo, dà la necessaria dimostrazione sia del fatto che la giacenza è durata per dieci giorni, sia del fatto che il plico non è stato ritirato prima dei dieci giorni né, ovviamente, prima di detto termine era stato restituito.

Questa interpretazione, infine, è coerente con il coordinamento della fattispecie dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, con quella dei commi 5 e 6 riguardanti il ritiro del plico giacente da parte del destinatario. La norma, infatti secondo cui la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego, non fa riferimento ad un ritiro avvenuto in un'epoca qualsiasi purchessia, ma esclusivamente al ritiro compiuto nell'arco di dieci giorni previsto per la giacenza. Ciò si desume sia dal fatto che il quinto comma fa riferimento al prelievo « durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale » e l'unica permanenza disciplinata dall'articolo è quella di dieci giorni prevista dal terzo e quarto comma; sia dal fatto che la disciplina del quinto comma è introdotta con l'avverbio « invece », atto a significare che la fattispecie

ivi prevista non è svincolata da quella dei commi precedenti, ma in essa si inserisce impedendo il verificarsi dell'effetto notificatorio alla scadenza del decimo giorno di giacenza e determinandola, prima di detta scadenza, al momento del ritiro del piego.

La diversa ipotesi del ritiro del piego dopo il decorso dei dieci giorni di giacenza, non è per nulla regolata dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 in quanto è al di fuori di un sistema normativo che, al fine di determinare situazioni di certezza in caso di impossibilità di recapitare il plico postale all'indirizzo del destinatario, disciplina solo due ipotesi, con preclusione di altre, e cioè:

1) presunzione legale di conoscenza, con effetto notificatorio conseguente, derivante dal deposito protratto per dieci giorni del piego presso l'ufficio postale, presunzione che si radica allo scadere del decimo giorno;

2) effetto notificatorio al momento del ritiro del piego da parte del destinatario, purché avvenuto nel decorso della giacenza.

In conseguenza delle svolte osservazioni si ritiene che la Corte del merito abbia ben giudicato sulla fattispecie, per cui il ricorso per cassazione deve essere respinto. (*Omissis*)

(1) [5904/144] **Notificazione a mezzo posta e ritiro dell'atto oltre il termine di dieci giorni dal deposito.**

La fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza in rassegna è estremamente lineare: un decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta e non potuto recapitare direttamente al destinatario, era rimasto presso l'ufficio postale — ove era stato depositato ai sensi dell'art. 8 comma 2 l. 20 novembre 1982 n. 890 — per un periodo superiore ai prescritti dieci giorni; l'atto veniva ritirato dallo stesso destinatario soltanto al dodicesimo giorno dall'avvenuto deposito.

Sulle eccezioni sollevate dall'opponente i giudici di merito prima, e quelli di legittimità poi, hanno dovuto risolvere i due seguenti quesiti:

a) se gli adempimenti commessi all'impiegato postale, e successivi alla scadenza dei dieci giorni previsti dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 8 legge n. 890 del 1982, abbiano efficacia costitutiva della notificazione ovvero mera funzione documentale delle operazioni fino ad allora svolte;

b) se il prelievo del piego raccomandato da parte del destinatario oltre il periodo di dieci giorni dal deposito, contemplato come requisito di perfezionamento della notificazione, possa far considerare avvenuta la notificazione stessa al momento dell'effettivo ritiro e non a quello, antecedente, previsto invece dalla legge.

Entrambe le questioni presuppongono un ulteriore, comune, interrogativo: e, cioè, quale conseguenza si ricolleggi all'inosservanza da parte dell'ufficiale postale dell'obbligo giuridico di restituire « subito » al mittente il piego raccomandato una volta spirati i fatidici dieci giorni.

Secondo la tesi dell'opponente, seguita peraltro (come si evince dalla sentenza pubblicata) da una pronuncia del giudice d'appello chiamato a decidere su tre cause aventi origine da diverse opposizioni proposte tutte contro lo stesso decreto ingiuntivo, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza si integrerebbe soltanto una volta che risultino compiute tutte le formalità previste dall'art. 8, comma 3, legge n. 890 del 1982, rimanendo a carico del notificante il rischio della irregolarità e dei tempi delle operazioni necessarie al completamento dell'intera procedura. A sostegno di tale posizione il ricorrente ha citato alcune decisioni di legittimità assertivamente favorevoli: ma a ben vedere né le Cass. 27 gennaio 1986 n. 531 e Cass. 10 gennaio 1983 n. 177 (rispettivamente in *Giust. civ. Mass.* 1986 e 1983), che avevano riguardo a fattispecie per le quali vigeva la disciplina antecedente alla l. 20 novembre 1982 n. 890, né la Cass. 25 gennaio 1988 n. 598 (in questa *Rivista* 1989, I, 207, con nota di CASELLA PACCA), che riguardava un'ipotesi di mancato deposito del plico per i prescritti dieci giorni, potevano costituire validi precedenti. Per quanto riguarda, poi, la Cass. 16 febbraio 1991 n. 1662 (in questa *Rivista* 1991, I, 1455, con ampia nota redazionale, ed in *Foro it.* 1991, I, 2811, con oss. di BALDACCI) si trattava, come ha esattamente osservato la Corte nella annotata sentenza, di una statuizione che si soffermava a puntualizzare l'inconfigurabilità nella notificazione a mezzo posta di alcuna scissione temporale tra perfezionamento (per il notificante) ed efficacia (per il notificato), senza per ciò affrontare le questioni in questa sede rilevanti.

La soluzione adottata dal Collegio, che appare in stretta aderenza allo spirito ed alla lettera della legge (« la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito »), passa attraverso l'enunciazione dei seguenti principi:

1) un fatto costitutivo di una determinata fattispecie deve necessariamente essere antecedente all'effetto da questa prodotto: di talché occorre scindere tra situazioni costitutive dell'effetto prodotto dalla notificazione e situazioni che completano il procedimento notificatorio, che presentano soltanto una mera funzione documentale delle prime;

2) la giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge — con il compimento del quale si determina il perfezionamento della notificazione — costituisce solo una mera irregolarità amministrativa che non incide sui tempi di esecuzione della notifica imposti dall'art. 8 legge n. 890 del 1982: l'inadempienza dell'impiegato postale, concretatasi nel non aver spedito « subito » il piego al mittente una volta spirato quel termine, non può rappresentare un elemento in grado di differire un effetto legalmente disposto ed appositamente determinato in un giorno fisso (il decimo giorno dal deposito).

La soluzione accolta dalla Suprema Corte merita senz'altro accoglimento. A voler seguire, in effetti, l'avversa tesi, si finirebbe per legittimare situazioni di incertezza assolutamente non volute dalla legge, giungendo ad una abrogazione implicita del disposto dell'art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982. Si tratterebbe, in altri termini, di lasciare il momento di perfezionamento della notificazione eseguita per mezzo del servizio postale — la cui rilevanza appare di intuibile evidenza — in balia di fatti futuri ed incerti, e soprattutto che restano nella disponibilità dell'agente postale: il quale, grazie a dimenticanze ed omissioni, più o meno in buona fede, potrebbe agevolare il destinatario nel far sì che il ritiro del piego avvenga oltre i termini previsti a pena di decadenza per il notificante.

Un tale effetto sarebbe senza dubbio aberrante, anche e soprattutto alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dalla odierna decisione, secondo la quale « la data della notifica è, ad ogni effetto, tanto per il notificante che per il destinatario, quella di ritiro del plico, senza possibilità di operare una scissione temporale fra perfezionamento alla data del deposito ed efficacia alla data del ritiro » (Cass. 24 dicembre 1993 n. 12782, *Giust. civ. Mass.* 1993 ed in corso di pubblicazione in questa *Rivista*; Cass. 16 gennaio 1991 n. 1662, cit.; *contra*, peraltro, Cass. 2 aprile 1992 n. 4008, *Giust. civ. Mass.* 1992; Cass. 22 novembre 1991 n. 12542, *ivi* 1991).

A ben vedere l'unico motivo che appare in grado di corroborare la tesi ora disattesa della Corte potrebbe esser costituito dall'equivoco tenore del comma 5 dell'art. 8, cit., il quale fa generico riferimento al ritiro del piego « durante la permanenza presso l'ufficio postale »: inoculando così il dubbio che fintanto che l'atto risulta depositato possa esser prelevato senza che il destinatario « subisca » l'oramai avvenuto perfezionamento della notificazione (verificatosi al compimento del decimo giorno dal deposito). Ma anche l'invocazione alla norma ora citata non vale a scalfire la correttezza della odierna statuizione, la quale sul punto specifico ha esattamente chiarito che:

a) l'unica « permanenza » del plico presso l'ufficio postale, prevista dalla legge, è quella di dieci giorni, di talché una permanenza protratta oltre detto termine deve essere considerata irregolare, e comunque non idonea ad incidere sul momento perfezionativo della notificazione;

b) il ritiro del piego, per consentire un perfezionamento della notificazione successivo al deposito ma anteriore ai dieci giorni da quello, deve avvenire nell'unico arco di tempo disciplinato dalla norma (e cioè i famosi dieci giorni), e non in un momento qualsiasi;

c) l'ipotesi del prelievo del piego raccomandato oltre il termine dei dieci giorni non trova disciplina nell'ambito dell'art. 8 legge n. 890 del 1982: da ciò consegue che se in concreto il piego dovesse esser ritirato oltre detto termine (perché per errore non è stato ancora spedito al mittente per compiuta giacenza) la notificazione sarà considerata eseguita e perfezionata comunque al decimo giorno dall'avvenuto deposito (sulla *ratio* del termine in questione e sulla sua conformità ai principi generali cfr. C. cost. 26 luglio 1988 n. 904, *Giur. cost.* 1988, 4214, con nota di GARRI; si rammenti, poi, che è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 7 ed 8 legge n. 890 del 1982 — sollevata da Conc. Genova 18 luglio 1986, *ivi* 1986, II, 1547 — nella parte in cui non prevedono che il destinatario possa ritirare il plico, anche dopo il decorso dei dieci giorni, presso un pubblico ufficio: cfr. C. cost. 7 aprile 1988 n. 429, *ivi* 1988, I, 1, 1957; e *Dir. prat. lav.* 1988, 2802).

La sentenza in rassegna, infine, presenta il pregio di inserirsi in quel solco giurisprudenziale (vedi ad esempio, per analoghi spunti, Cass. 24 giugno 1992 n. 7731, in questa *Rivista* 1992, I, 3011, con nota di MURRA) che contribuisce a combattere l'inutile formalismo processuale in tema di notificazione eseguita mediante il servizio postale: esente da censure appare infatti l'affermazione secondo la quale gli adempimenti successivi al perfezionamento della notifica (datazione e sottoscrizione del piego con l'indicazione « non ritirato » e restituzione dello stesso, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente in raccomandazione) « non debbono essere attuati con formalità inderogabili, essendo sufficiente che della situazione da dimostrare l'impiegato postale dia adeguata prova con scrittura ».

RODOLFO MURRA
(Istituto di diritto processuale civile
Università « La Sapienza » di Roma)